



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 70

Prot. n. 17/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI STORO - variante al piano regolatore generale per l'applicazione dell'articolo 105 - APPROVAZIONE - prot. n. 17/17D.

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 20 di data 18 luglio 2016 il Consiglio comunale di STORO ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale di tipo non sostanziale per l'applicazione dell'articolo 105 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*", seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 della medesima legge;

gli elaborati di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 11 agosto 2016 con nota protocollo PAT n. 428111. Il procedimento di esame della variante è rimasto sospeso per richiesta integrazioni dal 12 agosto 2016 al 16 agosto 2016.

Si premette che l'articolo 105 della legge urbanistica provinciale n. 15/2015 disciplina il "Recupero degli insediamenti storici" mediante la possibilità di sopraelevazione fino ad un metro a fini abitativi ed è applicabile a tutte le categorie di intervento escluso il restauro. Il primo comma prevede inoltre che "Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme ed alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe". Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede peraltro che i Comuni, tramite variante al PRG, classificata non sostanziale in base all'articolo 39, comma 2 della l.p. n. 15/2015, possano derogare all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 105 individuando "determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche".

La variante in oggetto è finalizzata alla verifica della disciplina vigente relativa ai manufatti compresi nel centro storico di STORO e agli edifici storici sparsi presenti sul territorio comunale, al fine del recepimento di quanto introdotto dall'articolo 105 sopra richiamato, individuando, sulla base dei criteri stabiliti in variante, gli edifici storici per i quali l'Amministrazione comunale non ritiene ammissibile la sopraelevazione al fine del recupero dei sottotetti a scopi abitativi.

In materia di valutazione strategica dei piani si da atto che per i suoi contenuti la variante al PRG in argomento è esclusa dall'obbligo di redazione della rendicontazione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., articolo 3bis, comma 8.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante al fine della verifica di coerenza delle previsioni adottate e ha formalizzato la valutazione nel parere n. 35/16 di data 23 settembre 2016. La struttura si è espressa in relazione alla coerenza dei criteri stabiliti dal Comune di STORO rispetto al principio generale illustrato nell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico schedato sul territorio comunale. Tale parere conclude con una valutazione positiva al prosieguo dell'iter di approvazione della variante subordinatamente al recepimento di alcune osservazioni in esso esposte. Specificatamente il Servizio ha condiviso in via generale i principi, considerati coerenti con le indicazioni della norma provinciale, in base ai quali l'Amministrazione comunale ha escluso specifici manufatti dall'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e ha ritenuto inoltre equilibrata la proporzione delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico considerato. La struttura provinciale, rilevando che per alcuni edifici non appaiono evidenti le motivazioni della non applicazione dei criteri individuati in relazione, ha richiesto un'integrazione di tale documento con l'individuazione degli edifici esclusi dall'applicazione dei criteri individuati nel medesimo elaborato e una contestuale breve argomentazione sulle motivazioni di tale esclusione. Inoltre il Servizio ha rilevato la necessità di un aggiornamento delle norme di attuazione tramite l'introduzione di un apposito articolo che espliciti sotto il profilo normativo che le unità edilizie rappresentate in cartografia e individuate con la numerazione A01, A02, A03 e A04, nonché nelle corrispondenti tabelle, rappresentano eccezione all'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015. Considerato l'ambito coinvolto, il Servizio rinvia per gli aspetti di competenza alla valutazione della Soprintendenza per i beni culturali che

sarà successivamente trasmessa ad integrazione del parere di verifica di coerenza espresso e che dovrà essere considerata ai fini dell'adozione definitiva. Nel parere si evidenzia comunque che in ogni caso "il nuovo articolo dovrà contenere esplicito riferimento alla non applicazione dell'articolo 105 della l.p. 15/2015 qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali." Infine nel parere "si ricorda che per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico/artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita di beni quali quelli descritti dal Capo I del d.lgs. 42/2004."

Con lettera di data 23 settembre 2016, prot. n. 498131, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune il parere n. 35/16 sopra richiamato che è stato integrato con la valutazione della Soprintendenza per i beni culturali, inviata all'Amministrazione con lettera del 13 ottobre 2016, prot. n. 536522.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 12 agosto 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti delle valutazioni provinciali il Consiglio comunale di STORO ha adottato in via definitiva la variante in argomento con verbale di deliberazione n. 29 del 24 novembre 2016. La documentazione relativa è pervenuta alla Provincia in data 19 dicembre 2016 con lettera prot. PAT n. 695800.

In sede di adozione definitiva l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni consecutivi, che durante tale periodo sono pervenute due osservazioni e che l'elenco degli articoli e delle planimetrie interessate dalle osservazioni pervenute sono state pubblicate per dieci giorni consecutivi; inoltre, con nota comunale pervenuta il 20 dicembre 2016, protocollo PAT n. 698938, si dà atto che a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate.

Le osservazioni pervenute sono state esaminate ed accolte dall'Amministrazione comunale, dandone atto nella deliberazione consiliare n. 29/2016, e le relative valutazioni sono state riportate nel documento integrativo redatto dal tecnico incaricato allegato alla variante nel quale risultano specificate le motivazioni che hanno portato a riconoscere l'applicazione dell'articolo 105 per gli edifici interessati.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere già espresso, ha rilevato che il Comune ha condiviso le osservazioni formulate provvedendo alle verifiche richieste, all'introduzione nelle norme di attuazione di piano dell'articolo 75bis - Applicazione art. 105 della l.p. 15/2015, e alla modifica degli elaborati in conseguenza dell'accoglimento delle due osservazioni pervenute nel periodo di deposito della variante. Il Servizio prende atto inoltre della correzione di un errore materiale riguardante l'isolato 6, edifici 12 e 13 di Darzo, relativo all'incongruenza fra quanto segnalato sugli elaborati grafici riassuntivi e le tabelle della relazione.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di STORO come adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 29 di data 24 novembre 2016, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di STORO in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 20 dicembre 2016 (giorno successivo alla

data di arrivo degli atti di adozione definitiva) e, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte provinciale, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04 08 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di STORO per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 29 di data 24 novembre 2016 negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di STORO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace